

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**Sezione III**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr. Enrico Quaranta Presidente
-Dr.ssa Valeria Castaldo Giudice
-Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice rel.

A scioglimento della riserva dell' 11.7.2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 89-1/2023, per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di:

Rilevato che in data 09/6/2023 la _____ ha depositato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale ed annessa documentazione nei confronti della suindicata società;

rilevato che il debitore _____ si è costituito deducendo di aver proposto il ricorso per la concessione dei termini ex art. 44, co. 1, lett. a) CCII;

instaurato il contraddittorio tra le parti (cfr. verbale dell'11 luglio 2023);

rilevato che, effettivamente, con ricorso depositato in data 7/7/2023 ai sensi dell'art. 44, comma 1, CCI - ed assegnato al medesimo giudice relatore del presente procedimento di liquidazione giudiziale - la _____ in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall'Avv. _____ ed elettivamente domiciliata in _____ ha

chiesto, ai sensi degli artt. 39, 40, 44 comma 1, lett. A), CCI la concessione del termine massimo, o in via subordinata, compreso tra trenta e sessanta giorni per il deposito della proposta di concordato con il piano, l'attestazione di veridicità e di fallibilità e la documentazione di cui all'art. 39 comma 1, oppure per il deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti;

rilevato che l'art. 49 CCI prevede che: *“il tribunale, definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale”*;

ritenuto, pertanto, che l'apertura della liquidazione giudiziale pacificamente non possa essere dichiarata se non successivamente alla definizione delle domande di accesso ad uno

strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, nel cui novero rientrano senz'altro la domanda di concessione del termine ex artt. 39-44, co. 1, lett. a CCII;

rilevato che, nel riferito ricorso per fissazione termini, ha dedotto di aver presentato in data 29 settembre 2020, innanzi a questo Ufficio, una precedente istanza di ammissione al concordato preventivo con riserva (proc. Nr. 7/2020), dichiarata poi improcedibile per intervenuta rinuncia il 13 maggio 2022;

ritenuto, dunque, che rivesta carattere preliminare all'esame della domanda di fissazione termini, la verifica sulla riproponibilità della domanda cd in bianco per l'accesso ad un nuovo concordato preventivo;

considerato, sul punto, che l'art. 47, comma 5 del CCII, subordina la riproposizione della domanda di accesso al concordato preventivo al verificarsi del mutamento delle circostanze di fatto rispetto a quelle esistenti al tempo della pronuncia d'inammissibilità;

ritenuto che - pur non potendo applicarsi direttamente alla fattispecie l'art. 47 cit., giacché la norma postula che anche il primo concordato, dichiarato inammissibile, sia stato incardinato sotto la vigenza della nuova disciplina dettata dal CCII- la proponibilità di una nuova domanda rispetto ad altra definita in rito sotto l'egida della legge fallimentare, come sub speciem, debba essere comunque valutata in termini rigorosi;

rilevato che l'applicazione diretta dell'art. 47 CCI presupporrebbe la considerazione della norma come espressione di un principio generale, frutto di un orientamento precedente già consolidato, laddove viceversa l'art. 161, comma 9, l.f. individuava un lasso temporale specifico (dovendo trascorrere almeno due anni dalla presentazione della prima domanda) entro cui poter riproporre il concordato preventivo in bianco (cfr. Cass. Civ. SS.UU. Sent. n. 8557 del 2023 che, richiamando un orientamento precedente, cristallizza il principio per cui all'interno del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14 del 2019, non applicabile alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore, possono rinvenirsi norme idonee a rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare "solo ove ricorra, nello specifico segmento considerato, un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro");

rilevato che non è applicabile al caso la disciplina transitoria dell'art. 390 ccii, giacché il precedente concordato preventivo si è esaurito sotto la vigenza della lf ed il nuovo è stato proposto a riforma già entrata in vigore;

rilevato, ad ogni buon conto - stante l'inapplicabilità in via diretta al caso l'art. 47 cit, - che da una lettura sistematica dell'impianto normativo del CCII si evince il favor del legislatore al perseguimento della salvaguardia dell'attività di impresa in crisi, ove possibile, e la considerazione della liquidazione giudiziale come extrema ratio;

ritenuto che il codice richieda comunque ed al contempo sempre il rispetto delle posizioni creditorie e senza eccessivo pregiudizio di queste ultime, nell'ottica di bilanciamento costante tra i diversi interessi in gioco;

rilevato, a riprova di quanto osservato, che l' art 4 del CCII stabilisce, l'obbligo per i debitori e i creditori di comportarsi secondo buona fede e correttezza nei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e, segnatamente, prevedendo l'obbligo per il debitore di assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all'art. 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto, anche la fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;

considerato che l'art. 7, comma 2, CCII prevede che la trattazione prioritaria, da parte del tribunale, delle domande volte a regolare la crisi rispetto a quelle liquidatorie avvenga a condizione che nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori e che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata; sicchè può inferirsi che il Codice, in pendenza di domande di liquidazione giudiziali, abbia voluto ampliare il controllo giudiziale, proprio affidando al giudice il potere/ dovere di sanzionare "a monte" l'abuso del processo pattizio, con la dichiarazione d'inammissibilità delle domande conservative che si appalesino inconsistenti, pretestuose, inutilmente reiterate col medesimo contenuto (si pensi anche alla condizione, prevista dall'articolo 44 CCI, per la proroga dei termini per la presentazione del piano e della proposta degli strumenti di regolazione della crisi, concedibile solo in assenza di domande per l'apertura di liquidazione giudiziale);

considerato, infine, che l'art. 44 comma 3, CCII sanziona con la revoca del provvedimento di concessione dei termini le condotte frodatorie del debitore e quelle tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi, il che induce ragionevolmente a ritenere che, in presenza di condotte abusive da parte del ricorrente ravvisate già *ab origine* (ossia in sede di proposizione del ricorso per fissazione dei termini), il tribunale possa sicuramente non concedere i termini richiesti;

rilevato, dunque, che dalle disposizioni enunciate, sistematicamente e unitariamente considerate, emerge un ordito normativo che sanziona l'abuso degli strumenti di composizione della crisi o dell'insolvenza;

considerato che, sotto tale angolo prospettico, deve, dunque, verificarsi, se la riproposizione della domanda di concessione dei termini sia funzionale all'interesse dei creditori o, rappresenti, invece, uno strumento potenzialmente dilatorio, finalizzato esclusivamente a dilazionare la richiesta di liquidazione giudiziale, con paralisi delle azioni che potrebbero

intraprendere i creditori nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale e, dunque, foriera di un potenziale danno per questi ultimi;

ritenuto che, in altri termini, si debba verificare se la condotta del debitore nel caso di specie integri un abuso dello strumento concordatario;

rilevato che, nella fattispecie de qua, sulla base di quanto dedotto dal debitore in ordine alla precedente domanda di concordato e delle informazioni acquisite dalla cancelleria, è emerso che la prima domanda di concordato in bianco del 2020 veniva presentata in pendenza già di due istanze di fallimento promosse a carico della predetta società e che la rinuncia è avvenuta quasi due anni dopo, e solo successivamente al rilievo di numerose criticità da parte del Commissario e del GD (Cfr. parere del commissario del 10.11.2021 in cui egli dichiarava: *“di avere perplessità sulla fattibilità dello stesso”*);

rilevato che, dunque, la società, già in stato di crisi ed insolvenza nel 2020, dopo aver presentato un primo concordato in bianco, rinunciato due anni dopo per criticità in ordine alla sua fattibilità, solo successivamente alla presentazione di un nuovo ricorso per liquidazione giudiziale iscritto nel giugno 2023, ha presentato, in sede di costituzione, un nuovo ricorso di concessione dei termini, peraltro senza depositare integralmente la documentazione a corredo prescritta dall'art. 39 del codice e, quindi, violando anche gli obblighi informativi che quest'ultima presidia (di cui appresso si dirà);

evidenziato, quindi, che la società ben un anno e mezzo dopo la declaratoria di inammissibilità del primo cp ha presentato nuovo ricorso per concessione dei termini, scelta che appare chiaramente frutto non di una iniziativa autonoma esplicativa della volontà di risanare l'impresa, quanto consequenziale al ricorso di liquidazione giudiziale promosso dal creditore;

ritenuto che dagli elementi descritti risulti palese la volontà della società di abusare dello strumento concordatario al fine di procrastinare la dichiarazione di liquidazione giudiziale;

rilevato, al riguardo, che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità la domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il chiaro scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti (Cfr. Corte di Cassazione n. 13997/2023);

ritenuto che, come sopra già evidenziato, nemmeno risulta essere assolto integralmente l'obbligo informativo da parte dell'istante, il quale, unitamente alla domanda di concessione

dei termini, ha depositato solo gli ultimi tre bilanci di esercizio senza depositare l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, e del domicilio digitale dei creditori se esistente, violando l'art. 39 comma 3 CCII, che stabilisce il corredo minimo informativo che deve necessariamente seguire anche la presentazione della domanda di concessione dei termini per la proposizione dello strumento concordatario;

rilevato che, in ordine a tale omissione, non è presente alcuna norma nell'impianto codicistico che prevede la concessione di un termine per integrare questo tipo documentazione, laddove l'unica disposizione sul punto è quella dell'art. 47 comma 4 CCII, la quale concede la possibilità al debitore di apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti (in un termine non superiore a quindici giorni) solo nei casi in cui sia già stato depositato il piano e la proposta;

ritenuto che tale omissione informativa, che non consente di avere nemmeno contezza del numero dei creditori e del tipo di crediti vantati, si inserisce nel quadro già definito di abuso dello strumento concordatario, concorrendo a lumeggiarne i tratti;

ritenuto, peraltro, che già di per sé solo tale omissione legittimerebbe la declaratoria di inammissibilità, che si fonda sull'accertamento della totale carenza informativa contenuta nella domanda di ammissione, atteso che come ribadito più volte dai giudici di legittimità *“l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti rappresenta un requisito di ammissibilità della domanda di concordato con riserva, posto che il legislatore richiede espressamente il deposito di tale documento, unitamente ai bilanci dell'ultimo triennio, per l'accesso alla procedura interinale propedeutica alla presentazione del piano, della proposta e dell'ulteriore documentazione”* (Cfr. Cassazione civile I - 06/08/2021, n. 22454);

rilevato, dunque, che definito con l'inammissibilità il ricorso per fissazione termini, si può procedere all'esame dell'istanza di liquidazione giudiziale proposta nei confronti di

accertata la competenza di questo Tribunale per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, avendo la società trasferito solo il 14.9.2022 la propria sede legale dalla provincia di _____ alla provincia di _____ come da visura camerale allegata;

rilevato che la legittimazione al ricorso di liquidazione giudiziale ex art. 37 CCI spetta al creditore, per tale intendendosi chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, ed anche se il rapporto di credito non è consacrato in un titolo esecutivo;

accertata, quindi, la legittimazione del ricorrente, il quale vanta un credito di circa € 95.766,81 fondato su decreto ingiuntivo n. 1891/2015 – RG n. 6234/2015, dichiarato esecutivo, quali somme dovute per fatture non pagate per la fornitura di carburanti;

considerata la assoggettabilità della società debitrice alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;

rilevato, infatti, che la qualità di imprenditore commerciale, ex art 121 del decreto legislativo n. 14 del 2019, come modificato dal d.lgs. 83 del 2022 (Codice della Crisi D'Impresa - CCI) della stessa deve essere necessariamente affermata in ragione della natura soggettiva, delle dimensioni economico organizzative della società nonché dell'oggetto dell'attività di impresa, trattandosi di società che, prima della messa in liquidazione, svolgeva attività il cui oggetto principale era rappresentato dal commercio all'ingrosso di gas GPL e prodotti petroliferi in genere per autotrazione e combustione, noleggio di auto e servizi di autolavaggio, la gestione diretta o tramite terzi di impianti di distribuzione stradale per la vendita dei GPL, carburanti e lubrificanti in genere per autotrazione (cfr. visura camerale in atti);

considerato, quanto ai requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCI (il cui possesso congiunto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale impedisce la declaratoria di liquidazione), che il Codice della Crisi ribadisce, ex art. 121, che il relativo onere dimostrativo ricade in capo al debitore (cfr. nel vigore della legge fallimentare, Cass. civ. Ord., 23/03/2018, n. 7372 secondo cui il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti”);

considerato che tale dimostrazione deve riguardare l'arco temporale dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale;

dato atto che dai bilanci prodotti dalla parte debitrice riferentisi all'ultimo triennio, emerge il superamento delle soglie che connotano una impresa come minore;

dato atto che la richiesta inoltrata dalla cancelleria all'Inps circa l'esistenza di debiti contributivi non è stata riscontrata dagli uffici competenti;

-preso atto, invece, che dagli estratti di ruolo inoltrati dall'Agenzia delle Entrate acquisiti dalla cancelleria, risultano iscritti a ruolo debiti fiscali (al netto dell'importo sospeso) per euro 1.377.114,57, mentre dal Certificato Unico dei debiti tributari aggiornato al 27.06.2023 emerge altresì l'esistenza di debiti per circa 1.128.517,00€ (per locazioni pluriennali, per comunicazioni esiti 54 bis e 36 bis, CC.GG apparecchi radiomobili, atti giudiziari), solo in parte oggetto di istituti di definizione agevolata;

considerato che l'apertura della liquidazione giudiziale presuppone l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CCI;

rilevato che, conformemente a quanto previsto dalla legge fallimentare tale presupposto risulta generalmente integrato quando sussiste una generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio (il quale potrebbe anche essere superiore alla esposizione debitoria, ma altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile cfr. Cass. civ., 20/01/2020, n. 1069);

considerato che, però, nel caso di specie, la società di cui si chiede la liquidazione giudiziale è in liquidazione e, dunque, l'attività sociale non è più diretta alla produzione o scambio di beni o servizi, ma la gestione è limitata al conseguimento delle attività ed al pagamento delle passività, sicchè il parametro di fallibilità è rappresentato dalla insufficienza dell'attivo a soddisfare il passivo; in tal senso la nozione di insolvenza assume la connotazione di insolvenza cd. patrimoniale;

evidenziato, infatti, che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità *“ove la società sia in liquidazione, l'accertamento del requisito di cui all'art. 5 l.fall. deve essere basato sulla **nozione di insolvenza cd. patrimoniale**, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori. La liquidazione della società, invero, ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci, l'eventuale residuo attivo; tanto suole dirsi sottolineando che, durante la liquidazione, la società continua ad esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo (cfr. in motivazione, Cass. n. 28193 del 2020). Peraltro, Cass. n. 10516 del 2022 ha ribadito che, ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può prescindere dalla valutazione della concretezza”* (Cass. ord. n. 30435/2022);

Rilevato che, in tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello

contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (cfr. Cass. n. 28193 del 2020; Cass. n. 24660 del 2020; Cass. n. 19414 del 2017; Cass. n. 25167 del 2016". In senso sostanzialmente conforme, si vedano, anche nelle rispettive motivazioni, le più recenti Cass. n. 20491 del 2022, Cass. n. 18511 del 2022);

Rilevato, dunque, che se da un lato va considerata l'attitudine delle attività di soddisfare le passività, dall'altro va altresì valutata, quale elemento determinante, anche la capacità di monetizzazione di dette attività sicchè l'analisi non può essere meramente oggettiva ed investire i valori esposti in bilancio, ma deve essere anche di tipo soggettivo ed investire le singole componenti che concorrono a formare le singole voci e sottovoci di bilancio, sintomatiche di una certa capacità di monetizzazione dell'attivo patrimoniale;

considerato che tali principi devono essere inoltre coniugati con quelli in tema di onere della prova: come evidenziato dalla Suprema Corte con sentenza n. 25167/16 "anche tale condizione di equilibrio o eccedenza ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso";

rilevato che tale onere nella specie non risulta assolto, atteso che parte debitrice, oltre a non aver fornito prova della condizione di equilibrio o di eccedenza delle attività rispetto alle passività, si è limitata a dedurre di avere presentato il ricorso per fissazione dei termini, senza nulla esplicitare, nel contraddittorio instaurato all'udienza dell'11 luglio 2023, con riferimento alla richiesta di liquidazione giudiziale, né ha neppure giustificato il proprio inadempimento al pagamento del credito vantato dall'istante;

considerato che, nei bilanci depositati dal debitore del 2020-2021-2022 (nel sub.2 del P.u. 89-1-2023)- peraltro presentati solo nel giugno 2023 al RR.II per la pubblicazione, dalla visura aggiornata risultando solo bilanci fino al 2020- emergono debiti per euro 11.342.167, ed una perdita di esercizio per euro 68.110;

ritenuto che, nel caso di specie, l'inadempimento dell'obbligazioni vantate dal creditore istante, unita ai seguenti indizi di insolvenza:

- l'esistenza di fatture impagate e di un decreto ingiuntivo esecutivo per un totale di circa 95.766,81 euro oltre spese;
- l'esistenza di un pignoramento mobiliare estinto in data 25.05.2023, per esito negativo degli esperimenti di vendita;

- una esposizione debitoria della società nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di euro 1.377.114,57, come risultante dagli estratti di ruolo trasmessi nonché di circa 1.128.517,00€ (per locazioni pluriennali, per comunicazioni esiti 54 bis e 36 bis, CC.GG apparecchi radiomobili, atti giudiziari);
 - lo stato di liquidazione in cui versa la società a far data dal 02.08.2022;
 - la presentazione di due domande di concordato proposte per sanare la situazione di crisi o di insolvenza rispettivamente la prima nel 2020 e l'altra nel 2023, non andate a buon fine; manifesti l'impossibilità della debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, e renda pertanto evidente lo stato di decozione;
 - le perdite riportate nel bilancio di esercizio;
- rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria del presente procedimento è risultata essere superiore ad euro trentamila ex art. 49 CCI;

P.Q.M.

Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara inammissibile il ricorso per concordato preventivo e, per l'effetto, dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di:

NOMINA

Giudice delegato alla procedura la dr.ssa Valeria Castaldo;

curatore in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCI.

ORDINA

al legale rappresentante della società al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCI

ORDINA

che il curatore proceda, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, a norma dell'art. 193 della legge fallimentare;

FISSA

il giorno 9.11.2023, presso l'aula di udienza del giudice delegato, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione.

AUTORIZZA

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Sentenza da prenotarsi a debito.

Dispone che la cancelleria, ove necessario ai fini dei successivi adempimenti ed alla corretta registrazione del presente provvedimento, proceda alla reinscrizione degli atti nel registro dei procedimenti unitari.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 24/07/2023.

Il Presidente
Dott. Enrico Quaranta

Il giudice rel.

Dott.ssa Simona Di Rauso